



Prefettura di Ragusa

Ufficio territoriale del Governo

AREA II

Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

Ragusa, data e protocollo a margine

SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 *sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione.* **Scadenza delle carte d'identità rilasciate su modello cartaceo.**

Con circolare n. 76 del 13 ottobre scorso, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha richiamato l'attenzione sulla tematica in oggetto, fornendo chiarimenti in ordine alla scadenza di validità delle carte d'identità rilasciate su modello cartaceo

In particolare, il predetto Dicastero ha evidenziato che il Regolamento (UE) n.1157 del 20 giugno 2019 stabilisce, all'articolo 3, i requisiti di sicurezza che devono possedere alcune tipologie di documenti rilasciati dagli Stati membri, prevedendo altresì la "eliminazione graduale" delle carte d'identità non conformi alle norme di sicurezza, al formato e alle prescrizioni tecniche previste dal medesimo Regolamento.

In particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera a), dispone che: "In deroga al paragrafo 1, le carte d'identità che non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o che non comprendono una MRZ funzionale, quale definita al paragrafo 3, **cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se questa ultima data è anteriore**".

A tal proposito, si rileva che tra i documenti non conformi rientrano le carte d'identità cartacee, attualmente rilasciate dai Comuni in casi eccezionali di documentata urgenza.

La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, in relazione alla tematica di che trattasi, ha sottoposto specifici quesiti al Dipartimento della Funzione Pubblica, in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma



Prefettura di Ragusa

Ufficio territoriale del Governo

AREA II

Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

2, del Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS), riguardanti il periodo di validità delle carte d'identità.

In particolare, è stato chiesto di chiarire:

- se le carte d'identità cartacee già rilasciate e ancora valide alla data del 3 agosto 2026 possano continuare ad essere utilizzate come documento di riconoscimento sul territorio nazionale fino alla loro naturale scadenza;
- se, per i documenti cartacei in corso di rilascio, debba essere indicata la data di scadenza prevista dalle disposizioni del Regolamento, in luogo di quella stabilita dal TULPS.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, acquisito anche il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, ha evidenziato, con nota del 7 agosto 2025, che una soluzione interpretativa volta a confermare la validità delle carte d'identità prive dei requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento anche dopo il 3 agosto 2026, seppur limitatamente al territorio nazionale, *“potrebbe porsi in contrasto con l'obiettivo del Regolamento medesimo di uniformare i requisiti di sicurezza e il contenuto delle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri, esponendo l'Italia al rischio di contestazioni da parte della Commissione europea”*.

In merito, lo stesso Dipartimento ha precisato che:

“Il Regolamento non distingue tra carte d'identità destinate esclusivamente all'uso interno, cioè all'interno del territorio nazionale, e quelle utilizzate come documento valido per l'espatrio o per la libera circolazione tra Stati membri”. L'articolo 2 definisce infatti l'ambito di applicazione in modo ampio e uniforme, estendendolo a tutte le carte d'identità rilasciate ai cittadini degli Stati membri, fatta eccezione soltanto per i documenti provvisori con validità inferiore a sei mesi, esplicitamente esclusi dal campo di applicazione. Tale scelta normativa evidenzia la volontà del legislatore europeo di armonizzare non solo le caratteristiche formali e di sicurezza dei documenti d'identità, ma anche la loro validità giuridica in tutti gli Stati membri, indipendentemente dall'uso specifico che ne venga fatto”.

Alla luce delle valutazioni sopra esposte, si rappresenta che, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1157/2019, **le carte d'identità cartacee già rilasciate o in corso di rilascio manterranno la loro validità esclusivamente fino al 3 agosto 2026.**



Prefettura di Ragusa

Ufficio territoriale del Governo

AREA II

Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

Pertanto, fermo restando l'eccezionalità dei casi in cui è consentito il rilascio della carta d'identità in formato cartaceo (vedi prefettizia prot. n.21416/1.13.4/Area II del 25 settembre 2017), **si precisa che la predetta data di scadenza del 3 agosto 2026 dovrà essere espressamente indicata sui documenti cartacei oggetto di nuovo rilascio.**

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. ad estendere il contenuto della presente circolare ai dipendenti Uffici comunali competenti in materia e si richiama l'attenzione sulla imprescindibile necessità, in vista della suindicata scadenza, **di favorire la sostituzione delle carte d'identità rilasciate su supporto cartaceo, ancorchè in corso di validità, con il documento elettronico, come previsto dall'art. 36 d.P.R. 445/2000 e ss.mm..**

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

p. Il PREFETTO
Il Viceprefetto Vicario
(Gulli)